

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la cooperazione della Comunità con i paesi dell'America latina e dell'Asia e recante modifica del regolamento (CE) del Consiglio n. 2258/96

(2002/C 331 E/02)

COM(2002) 340 def. — 2002/0139(COD)

(Presentata dalla Commissione il 2 luglio 2002)

RELAZIONE

1. Introduzione

La presente proposta mira a definire un nuovo quadro giuridico per la cooperazione comunitaria con i paesi dell'America latina e dell'Asia. Il nuovo regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 443/92 adottato il 25 febbraio 1992.

La presente proposta non intende fornire orientamenti politici o strategici riguardo alle regioni beneficiarie, ma fissare in modo semplice e chiaro le norme e le procedure che consentano una programmazione e l'adozione di decisioni efficaci in materia di cooperazione della Comunità con i paesi partner.

Dato che le norme sono identiche per entrambe le regioni, la Commissione ha deciso di presentare un progetto di regolamento unico.

2. Gli obiettivi della cooperazione comunitaria

Gli obiettivi della cooperazione sono definiti in linea generale, per permettere di intervenire in tutti i settori della cooperazione previsti negli accordi tra la Comunità e i paesi partner e nel quadro degli orientamenti in materia di politica e di cooperazione adottati nelle sedi opportune.

Settori e attività di cooperazione saranno definiti con precisione durante la fase di programmazione, in funzione delle caratteristiche e delle esigenze di ciascun paese o regione partner. Il regolamento non pregiudica queste scelte e dovrebbe essere abbastanza flessibile per far fronte alle esigenze del momento.

In linea di principio, la cooperazione e l'assistenza che saranno attuate nel quadro del regolamento dovranno tenere conto degli obiettivi della politica di sviluppo definiti all'articolo 177 del trattato, e ulteriormente sviluppati nelle conclusioni del Consiglio Sviluppo e nella dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione del 10 novembre 2000, che rispecchiano gli obiettivi di sviluppo del millennio adottati durante la cinquantacinquesima riunione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. La cooperazione e l'assistenza comunitarie contribuiranno alla realizzazione delle priorità indicate negli accordi conclusi tra la Comunità europea e i paesi beneficiari, nonché nella comunicazione della Commissione sull'Asia del 4 settembre 2001 e nelle conclusioni del vertice tra UE e paesi dell'America latina e dei Caraibi tenutosi a Madrid il 17 maggio 2002, che rappresentano rispettivamente il quadro strategico globale per le relazioni con l'Asia e con l'America latina.

Indicando gli obiettivi generali dell'assistenza, il progetto di regolamento fa riferimento in particolare allo sviluppo sostenibile, alla riduzione della povertà, all'inclusione dei paesi partner nell'economia mondiale, agli scambi e agli investimenti, all'integrazione regionale e al potenziamento delle relazioni tra le regioni partner e l'Unione europea. Anche la modernizzazione e il miglioramento delle capacità istituzionali costituiscono un principio essenziale della cooperazione e contribuiranno, in particolare, a promuovere i principi democratici, lo Stato di diritto e i diritti umani e a intensificare la lotta contro il terrorismo, il traffico di droga e il crimine organizzato.

3. Programmazione

Nel quadro della riforma della gestione dell'aiuto esterno, la Commissione ritiene fondamentale potenziare la programmazione pluriennale per tenere conto delle priorità e degli obiettivi politici dell'UE.

Nel progetto di regolamento, i principi della programmazione sono definiti con chiarezza: un quadro strategico costituirà la base per l'elaborazione dei programmi indicativi pluriennali, che a loro volta serviranno a redigere i piani d'azione annuali. Questi principi sono di applicazione generale, fatta eccezione per alcuni casi particolari.

L'introduzione di un sistema di programmazione rigoroso e coerente garantirà una maggiore efficacia all'aiuto, migliorerà la connessione tra la cooperazione della Comunità e i programmi di riforma che perseguono obiettivi a breve e medio termine e ne assicurerà la complementarità con l'aiuto fornito dagli altri donatori.

4. Comitologia

Conformemente ai criteri fissati nella decisione 1999/468/CE del Consiglio, il comitato istituito dal presente progetto di regolamento applicherà la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della medesima decisione.

Il miglioramento della programmazione e la definizione di un quadro strategico consentiranno agli Stati membri, nell'ambito del comitato di gestione, di far conoscere il loro parere sulle priorità e sugli orientamenti strategici della cooperazione.

Gli orientamenti sulla riforma dell'aiuto esterno raccomandano ai comitati di concentrarsi non tanto su progetti specifici, quanto sulla fase di programmazione, durante la quale saranno affrontate le questioni politiche e strategiche fondamentali.

Pertanto, i pareri relativi al quadro strategico, ai programmi pluriennali e ai piani d'azione annuali saranno presentati al comitato.

La presente proposta è conforme alle disposizioni adottate in materia dal Consiglio nel quadro dei regolamenti MEDA e CARDS.

Il nuovo quadro semplificato per l'adozione dei documenti di strategia nazionale, dei programmi indicativi pluriennali e dei piani d'azione annuali dovrebbe permettere di ridurre sensibilmente il numero complessivo delle decisioni di finanziamento approvate dal comitato e adottate dalla Commissione.

5. Partecipazione agli appalti pubblici

Per quanto riguarda la partecipazione agli appalti pubblici, il progetto prevede di svincolare l'aiuto a livello regionale conformemente alla decisione adottata dalla Commissione l'11 aprile 2001 e alla sua dichiarazione del 25/26 aprile 2001 nell'ambito del Comitato per l'aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE. È prevista anche la partecipazione dei paesi candidati.

Disposizioni specifiche consentono, caso per caso, la partecipazione di altri paesi, in particolare per quanto riguarda il cofinanziamento e la cooperazione regionale in Asia.

Inoltre, conformemente alla summenzionata dichiarazione della Commissione del 25 aprile 2001 è autorizzata, caso per caso, la partecipazione di altri paesi agli appalti per le forniture e i servizi utilizzati nella lotta contro malattie trasmissibili, quali l'AIDS, la tubercolosi e la malaria.

Per quanto riguarda l'assistenza ai paesi meno avanzati, il presente progetto prevede di svincolare gli aiuti per le categorie ed entro i limiti previsti nella raccomandazione del CAS.

Tale impostazione è conforme all'impegno della Commissione volto a definire modalità di attuazione per le raccomandazioni del CAS e all'obiettivo di migliorare l'efficacia dell'aiuto consentendo una maggiore concorrenza. Inoltre, il fatto che gli operatori di alcuni paesi dell'Asia centrale meno avanzati, che attualmente beneficiano degli aiuti della Comunità nel quadro del programma TACIS, possano partecipare agli appalti pubblici contribuirà al rafforzamento della cooperazione regionale. Naturalmente, gli aiuti saranno svincolati in base al principio di reciprocità.

6. Ricostruzione, ripristino e aiuti alle popolazioni sradicate

Per semplificare e ridurre il numero delle basi giuridiche, si propone di integrare nel regolamento le attività di assistenza alle popolazioni sradicate. Inoltre, il regolamento prevede la possibilità di finanziare azioni di ripristino. In questo modo sarà possibile affrontare con maggiore coerenza gli aspetti relativi alla transizione tra assistenza, ripristino e sviluppo.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità ha avviato una politica di cooperazione finanziaria, tecnica ed economica con i paesi dell'America latina e dell'Asia nel quadro del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi ⁽¹⁾. Questa politica deve essere perseguita e intensificata.
- (2) Gli accordi di cooperazione e gli altri accordi tra la Comunità europea e i paesi e le regioni dell'America latina e dell'Asia definiscono i settori di cooperazione per ciascun paese e regione.
- (3) I capi di Stato e di governo dell'Unione europea, dell'America latina e dei Caraibi si sono riuniti a Rio de Janeiro nel giugno 1999 e hanno adottato un piano d'azione, che definisce un'ampia gamma di attività di cooperazione per lo sviluppo di un partenariato strategico. Questo piano d'azione è stato aggiornato e consolidato durante il secondo vertice tra l'UE e i paesi dell'America latina e dei Caraibi svoltosi a Madrid il 17 maggio 2002.
- (4) La comunicazione della Commissione del 4 settembre «Un quadro strategico per rafforzare le relazioni di partenariato Europa-Asia» ⁽²⁾ ha definito un quadro generale per

le relazioni CE con l'Asia cui obiettivo principale consiste nel rafforzare la presenza politica ed economica dell'Unione europea nella regione per portarla ad un livello adeguato al crescente peso mondiale di un'Unione europea allargata. Il Consiglio ha approvato senza riserve la comunicazione nelle sue conclusioni del 27 dicembre 2001.

- (5) Durante la cinquantacinquesima riunione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite i capi di Stato e di governo dell'Unione europea e la Commissione hanno raggiunto un accordo e hanno adottato la dichiarazione in cui vengono definiti gli obiettivi di sviluppo del millennio. La Comunità europea perseguirà questi obiettivi ispirandosi ai principi e agli obiettivi della politica di sviluppo comunitaria indicati dal Consiglio e dalla Commissione nella dichiarazione comune del 10 novembre 2000.
- (6) Nella quarta Conferenza ministeriale di Doha i paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) si sono impegnati ad integrare gli scambi nelle strategie di sviluppo, a fornire assistenza tecnica e sostegno al potenziamento delle capacità nel settore per favorire la partecipazione dei paesi in via di sviluppo ai nuovi negoziati commerciali e aiutarli ad attuarne le conclusioni.
- (7) La Commissione intende contribuire alla preparazione e all'attuazione di una nuova generazione di riforme economiche nei paesi dell'Asia e dell'America latina, conformemente alla risoluzione del Consiglio del 18 maggio 2000 sulla riforma economica e sull'adeguamento strutturale nei paesi in via di sviluppo. In questo modo, essa garantirà un adeguato coordinamento con gli altri donatori, in particolare gli Stati membri e le istituzioni di Bretton Woods.
- (8) Fatte salve le decisioni che saranno adottate durante la fase di programmazione, è necessario definire gli obiettivi generali della cooperazione della Comunità per consentire l'attuazione delle azioni in tutti i settori concordati nel quadro degli accordi conclusi con i paesi beneficiari e per rispettare le priorità definite nel quadro degli orientamenti strategici dell'Unione europea nei confronti dell'America latina e dell'Asia.

⁽¹⁾ GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1.

⁽²⁾ COM(2001) 469 definitivo.

- (9) Per semplificare e razionalizzare le basi giuridiche vigenti, è opportuno integrare nel presente regolamento le azioni di ripristino, ricostruzione e assistenza alle popolazioni sradicate. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 2130/01 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2001, relativo alle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia ⁽¹⁾ e modificare il regolamento (CE) n. 2258/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS) ⁽²⁾.
- (10) La cooperazione comunitaria dovrebbe essere disciplinata da un quadro strategico e da una programmazione annuale e pluriennale definiti nella comunicazione della Commissione sulla riforma dell'aiuto esterno della Comunità del 16 maggio 2000 e nelle conclusioni del Consiglio del 10 novembre 2000. In questo modo si conferisce una prospettiva a medio termine alla cooperazione, garantendone la complementarità e la coerenza rispetto a quella degli Stati membri.
- (11) Per promuovere le relazioni economiche nelle due regioni, e conformemente alla raccomandazione del CAS dell'OCSE del 26 aprile 2001 sugli aiuti ai paesi meno avanzati e all'allegata dichiarazione della Commissione, occorre prevedere delle disposizioni per svincolare gli aiuti, su base regionale, verso i paesi partner dell'Asia e dell'America latina, tenendo conto della summenzionata dichiarazione nel settore dei servizi e delle forniture essenziali nella lotta contro l'HIV/Aids, la tubercolosi e la malaria. Inoltre, la cooperazione della Comunità a favore dei paesi meno avanzati che beneficiano di aiuti nel quadro del presente regolamento è interamente svincolata per le categorie previste nella raccomandazione del CAS dell'OCSE.
- (12) Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.
- (13) Il presente regolamento definisce un quadro finanziario per il periodo 2003-2006 che è il principale punto di riferimento per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽⁴⁾.
- (14) La tutela degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro le frodi e le irregolarità costituiscono parte integrante del presente regolamento. In particolare, gli accordi e contratti conclusi conformemente al presente regolamento autorizzano la Commissione ad effettuare controlli e verifiche sul posto conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ⁽⁵⁾,
- (15) Per creare un nuovo quadro per la cooperazione in virtù del presente regolamento, è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 443/92. Nel contempo, per assicurare continuità all'azione della Comunità, è importante fissare misure transitorie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

OGGETTO, OBIETTIVO E PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

Il presente regolamento definisce un quadro per l'attuazione di una politica comunitaria di cooperazione attraverso il finanziamento di progetti e programmi, in prosieguo «la cooperazione comunitaria», con i paesi dell'Asia e dell'America latina (ALA), in prosieguo «i partner asiatici» e «i partner latino-americani», di cui all'allegato I.

Articolo 2

1. La cooperazione comunitaria di cui al presente regolamento si propone come obiettivi generali, di rafforzare le relazioni tra la Comunità e i suoi partner asiatici e latino-americani, di ridurre la povertà, di favorire lo sviluppo sostenibile e di contribuire alla prosperità, alla sicurezza e alla stabilità.

2. Fatta salva l'ammissibilità dei settori inclusi negli accordi con i paesi partner, la cooperazione comunitaria ha in particolare i seguenti obiettivi:

- a) favorire lo sviluppo socioeconomico sostenibile dei paesi partner e la loro integrazione armoniosa e progressiva nell'economia mondiale;

⁽¹⁾ GU L 287 del 31.10.2001, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 306 del 28.11.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

- b) potenziare il quadro istituzionale e legislativo, per consolidare i principi democratici, lo Stato di diritto, il rispetto e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- c) promuovere la cooperazione economica e commerciale, potenziare gli investimenti e favorire l'integrazione dei paesi asiatici e latino-americani nel sistema commerciale multilaterale e l'attuazione degli accordi dell'OMC;
- d) sostenere la lotta contro il crimine organizzato, il riciclaggio di denaro sporco, il terrorismo, il traffico di droga, l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani e favorire l'adozione di misure volte a creare fiducia e a prevenire i conflitti;
- e) promuovere l'integrazione e la cooperazione regionali in Asia e in America latina, sostenere lo sviluppo di relazioni più strette tra i partner asiatici e latino-americani e l'Unione europea, in modo da consentire scambi reciprocamente vantaggiosi, soprattutto tra organismi economici, sociali, culturali, scolastici, tecnologici e scientifici;
- f) sostenere azioni di ripristino, di ricostruzione e di aiuto alle popolazioni sradicate, con particolare attenzione alla transizione tra assistenza e sviluppo.

3. La cooperazione comunitaria adotta, nei limiti del possibile, un approccio settoriale. In questo contesto, essa sostiene politiche settoriali e programmi di riforma economica, attraverso gli strumenti più adeguati, incluso il sostegno finanziario, subordinato a condizioni e a un monitoraggio rigidi. In casi eccezionali, qualora le politiche e i programmi non siano ancora operativi, può essere concesso un sostegno finanziario anche a favore di misure specifiche e chiaramente individuate, subordinato a condizioni e a un monitoraggio rigidi.

Articolo 3

Il rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto, nonché dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituiscono un elemento fondamentale ai fini dell'applicazione del presente regolamento. La violazione di detti principi giustifica l'adozione di adeguate misure.

CAPITOLO II

PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

Articolo 4

1. Di norma, la programmazione e la selezione delle attività comunitarie di cooperazione di cui al presente regolamento sono basate:

- a) su documenti di strategia;

- b) su programmi indicativi pluriennali;

- c) su piani d'azione annuali.

2. I documenti di strategia per i paesi, regioni o subregioni partner dell'Asia e dell'America latina sono fissati per un periodo da cinque a sette anni.

Essi definiscono gli obiettivi a lungo termine della cooperazione e individuano le priorità strategiche e i settori specifici d'intervento. Ove le circostanze lo richiedano essi sono aggiornati.

Un quadro strategico distinto di durata triennale è elaborato per tutta l'Asia e l'America latina, in relazione alle crisi che colpiscono le popolazioni sradicate.

3. Programmi indicativi pluriennali, della durata di tre anni, sono elaborati, sulla base dei documenti di strategia, per ciascun paese, regione o subregione ammissibile alla cooperazione comunitaria.

Questi programmi contengono una descrizione delle priorità settoriali e intersettoriali, degli obiettivi specifici e dei risultati previsti.

Essi fissano degli importi indicativi complessivi, nonché per ciascun settore prioritario e stabiliscono i criteri di finanziamento del programma in questione.

I programmi rispecchiano le priorità individuate e concordate con i partner asiatici e latino-americani interessati. Possono essere aggiornati se necessario.

4. I piani d'azione annuali, basati sui programmi pluriennali, sono elaborati per ciascun paese, regione e subregione ammissibile alla cooperazione comunitaria.

Essi indicano con la massima precisione possibile gli obiettivi da raggiungere, i settori d'intervento e il bilancio previsto per un determinato anno.

Contengono l'elenco delle attività di cooperazione finanziate dalla Comunità e specificano per ciascun progetto e programma l'importo massimo fissato per il contributo finanziario della Comunità.

5. In casi particolari possono essere adottate misure specifiche di cooperazione, non previste nei piani d'azione annuali.

Articolo 5

1. Il finanziamento comunitario si presenta sotto forma di aiuti non rimborsabili.

2. I finanziamenti comunitari possono essere utilizzati in particolare per le spese relative alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio, al controllo e alla valutazione di progetti e programmi e per l'informazione sulle attività di cooperazione.

3. I finanziamenti comunitari possono essere usati a fini di cofinanziamento, che va privilegiato ognivolta che sia possibile, soprattutto se attira altri finanziamenti che contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2.

4. I finanziamenti comunitari non possono essere utilizzati per il pagamento di imposte, dazi o tasse.

5. Il finanziamento comunitario può essere destinato a coprire spese per investimenti, incluso l'acquisto di beni immobili, che siano direttamente necessari per l'attuazione dell'azione e purché siano trasferiti ai partner locali dei beneficiari o ai beneficiari finali dell'azione, una volta che questa sia stata conclusa.

Articolo 6

1. La Commissione attua la cooperazione comunitaria conformemente alle procedure finanziarie e alle altre procedure vigenti, in particolare quelle di cui al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Nell'adottare le decisioni di finanziamento in virtù del presente regolamento, la Commissione tiene conto dei principi di sana gestione finanziaria di cui al regolamento finanziario.

Articolo 7

Per il periodo 2003-2006 l'importo di riferimento finanziario per l'attuazione della cooperazione nel quadro del presente regolamento è di 2 593 milioni di euro per la cooperazione con i partner asiatici e di 1 270 milioni di euro per la cooperazione con l'America latina.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 8

Sono ammessi al sostegno finanziario nel quadro del presente regolamento, oltre ai governi nazionali e federali, le organizzazioni regionali e internazionali, comprese le agenzie delle Nazioni Unite, le organizzazioni non governative (ONG), le amministrazioni e le agenzie nazionali, provinciali e locali, le organizzazioni locali, gli istituti e gli operatori pubblici o privati.

Articolo 9

1. Sono ammesse a partecipare, a parità di condizioni, alle gare e agli appalti le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri, dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea e, per le attività di cooperazione nelle regioni rispettive, dei paesi partner asiatici, e dei paesi partner latino-americani.

2. La Commissione può estendere detta partecipazione, caso per caso, alle persone fisiche e giuridiche di altri paesi in via di sviluppo e, per quanto riguarda i programmi che favoriscono la cooperazione e l'integrazione regionale in Asia, dei paesi e territori asiatici di cui all'allegato II.

3. In caso di cofinanziamento, la Commissione può autorizzare, caso per caso, la partecipazione di persone fisiche e giuridiche di altri paesi finanziatori alle gare e agli appalti, purché sia garantita la reciprocità.

4. La Commissione può altresì, caso per caso, ammettere la partecipazione agli appalti relativi a servizi e forniture sanitarie essenziali per la lotta contro malattie trasmissibili, quali l'HIV/Aids, la tubercolosi e la malaria di persone fisiche e giuridiche di altri paesi.

5. Le persone fisiche e giuridiche di qualsiasi paese terzo possono, inoltre, partecipare alle gare e agli appalti per i progetti e i programmi a favore dei paesi di cui all'allegato I, classificati come i paesi beneficiari meno avanzati nell'elenco del CAS dell'OCSE, nei seguenti settori: assistenza ai programmi settoriali e multisettoriali, a progetti d'investimento, all'importazione e ai prodotti di base, appalti per i servizi commerciali e sostegno alle organizzazioni non governative. In questi casi, la partecipazione delle imprese dei paesi terzi è accettata soltanto se è garantita la reciprocità.

Questa disposizione si applica unicamente alle attività d'importo superiore a 700 000 DSP e 130 000 DSP in caso di cooperazione tecnica in materia d'investimenti. La cooperazione tecnica isolata e l'aiuto alimentare sono esclusi dal suo campo d'applicazione.

Articolo 10

Gli accordi o contratti conclusi conformemente al presente regolamento prevedono espressamente un monitoraggio e un controllo finanziario della Commissione, incluso l'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), e degli audit della Corte dei conti, effettuati, se necessario, in loco. Essi autorizzano la Commissione a procedere a verifiche e ispezioni in loco, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

CAPITOLO III

PROCEDURA DECISIONALE

Articolo 11

1. I documenti di strategia, i programmi indicativi pluriennali e i piani d'azione annuali di cui all'articolo 4 sono adottati con la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2. Le decisioni sui piani d'azione annuali devono essere considerate come decisioni di finanziamento per i progetti e i programmi definiti nel piano d'azione annuale.

Le modifiche alle decisioni di cui al primo comma sono adottate con la stessa procedura, tranne nel caso in cui superino il 20 % dell'importo complessivo stanziato per il piano d'azione annuale ovvero non alterino in modo sostanziale la natura dei progetti e dei programmi previsti nel piano d'azione annuale. In tal caso, le modifiche sono adottate dalla Commissione, che informa il comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

2. Le decisioni di finanziamento riguardanti progetti e programmi non previsti da piani d'azione annuali e il cui importo sia pari o superiore a 5 milioni di euro sono adottate singolarmente conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Le modifiche apportate a dette decisioni sono adottate con la stessa procedura, tranne nel caso in cui non superino il 20 % dell'importo complessivo stanziato per i progetti e i programmi ovvero non alterino in modo sostanziale la natura dei progetti e dei programmi in questione. In tal caso, le modifiche sono adottate dalle Commissioni, che informa il comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

Le decisioni di importo inferiore a 5 milioni di euro e le relative modifiche sono adottate dalla Commissione che ne informa il comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 12

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato «il comitato ALA», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a 30 giorni.

3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

4. Il comitato può esaminare ogni altra questione relativa al presente regolamento sottoposta dal suo presidente, su richiesta o no del rappresentante di uno Stato membro, in particolare ogni questione relativa alla programmazione, all'attuazione generale di misure o al cofinanziamento.

CAPITOLO IV

COORDINAMENTO, RELAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

1. Al fine di rendere coerente, efficiente e complementare, la cooperazione comunitaria, gli Stati membri e la Commissione organizzano, anche in loco, uno scambio frequente e regolare di informazioni sulle azioni che intendono attuare. Si informano reciprocamente sulla strategia del programma, sui settori prioritari, sulle valutazioni e sulla cooperazione in corso e su quella futura.

2. La Commissione, d'intesa con gli Stati membri, può adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare un coordinamento e una cooperazione adeguati con le istituzioni finanziarie e internazionali, le agenzie delle Nazioni unite e gli altri donatori.

3. Sono adottate opportune misure al fine di sottolineare il carattere comunitario delle attività di cooperazione realizzate a norma del presente regolamento.

Articolo 14

Nella sua relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'aiuto esterno della Comunità, la Commissione comunica informazioni sulle azioni finanziate a norma del presente regolamento.

Articolo 15

La Commissione adotta le misure necessarie a garantire il monitoraggio continuo ed efficace dell'attuazione delle attività di cooperazione realizzate dalla Comunità in virtù del presente regolamento.

Ogni cinque anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione di valutazione, corredata da suggerimenti relativi al futuro del presente regolamento e, eventualmente, proposte di modifica.

Articolo 16

1. I regolamenti (CEE) n. 443/92 e (CE) n. 2130/2001 sono abrogati.

2. All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2258/96 l'espressione «i paesi dell'America latina e dell'Asia» è soppressa.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, i regolamenti (CEE) n. 443/92, (CE) n. 2130/2001 e (CE) n. 2258/96 restano applicabili ai progetti e ai programmi per i quali le procedure per la decisione di finanziamento della Commissione sono state avviate, ma non ancora portate a termine al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

4. I documenti di strategia, i programmi indicativi pluriennali, i piani d'azione annuali e i progetti adottati dalla Commissione a norma del regolamento (CEE) n. 443/92 con il parere favorevole del comitato istituito in virtù dell'articolo 15 di detto regolamento, sono considerati adottati a norma del presente regolamento.

Articolo 17

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

Afganistan	Argentina
Bahrain	Brasile
Bangladesh	Bolivia
Butan	Cile
Burma/Myanmar	Colombia
Cambogia	Costa Rica
Cina	Cuba
Timor Est	Ecuador
India	El Salvador
Indonesia	Guatemala
Repubblica islamica dell'Iran	Honduras
Iraq	Messico
Repubblica democratica popolare di Corea	Nicaragua
Repubblica democratica popolare del Laos	Panama
Malaysia	Paraguay
Maldiva	Perù
Mongolia	Uruguay
Nepal	Venezuela
Oman	
Pakistan	
Filippine	
Arabia Saudita	
Sri Lanka	
Thailandia	
Vietnam	
Yemen	

ALLEGATO II

Brunei Darussalam
Taiwan
Hong Kong
Repubblica di Corea
Kuwait
Giappone
Macao
Qatar
Singapore
Emirati arabi uniti
